

Fusione Italgas 2ireteGas: scacco alla concorrenza?

Di Maria Paola Vitelli

L'ipotesi circa un'eventuale fusione tra Italgas e 2i Rete Gas, su cui, secondo fonti giornalistiche estere e nazionali, si starebbe lavorando in queste settimane, pone quesiti di difficile soluzione in relazione alle conseguenze sulla concorrenza e sulla struttura di mercato della distribuzione del gas metano. In particolare, possono sorgere serie preoccupazioni circa l'effettiva contendibilità del mercato, in una fase di faticoso avvio delle prime gare in alcuni tra i 177 ambiti territoriali (Atem) individuati dalla normativa.

Maria Paola Vitelli è avvocat.

Italgas è già il più grande distributore di gas in Italia, con una rete di oltre 50 mila chilometri e 6,5 milioni di utenti serviti (oltre 7 contando le sue partecipate), per un totale di 6,5 miliardi di metri cubi di gas trasportati. Complessivamente è titolare di 1.437 concessioni e serve il 30% dei contatori attivi.


Attraverso la controllata Napoletanagas, è titolare in Campania di 128 concessioni per il servizio di distribuzione del gas, in forza delle quali, mediante i 5.200 chilometri di rete gestiti, distribuisce oltre 460 milioni di metri cubi di gas. Controllata da Italgas anche Acam Gas, titolare del servizio di distribuzione del gas a La Spezia e altri 28 comuni della provincia. Da ultimo, Italgas ha incorporato Metano Arcore, esercente l'attività di distribuzione gas nel comune milanese. Italgas detiene, infine, una partecipazione significativa in Toscana Energia (per il 49% del capitale), primo operatore in Toscana.

Attualmente Italgas è controllata da Snam, società a sua volta soggetta al controllo di fatto di Cassa Depositi e Prestiti attraverso CDP Reti Spa, che detiene il 29% delle azioni della società di San Donato Milanese.

2i Rete Gas è, invece, controllata da Cassa Depositi e Prestiti. Essa nasce dalla recente incorporazione da parte di F2i Reti Italia Srl di 2i Rete Gas Spa. Il gruppo, cui appartengono anche le società a partecipazione totalitaria Italcogim Trasporto, GP Gas e Genia distribuzione Gas, è titolare di 1.920 concessioni e gestore di reti di consistenza totale pari a 56 mila chilometri, attraverso le quali serve oltre 3,8 milioni di clienti portando nelle case 2,9 miliardi di metri cubi di gas.

Un'eventuale fusione tra Italgas e 2i Rete Gas, già riconducibili entrambi alla galleria CdP, porterebbe dunque alla costituzione di un colosso titolare di oltre la metà delle concessioni vigenti, capace, attraverso il 47% delle reti di distribuzione esistenti, di coprire una quota di mercato pari a oltre la metà delle utenze servite.

FIGURA 1



Già in occasione dell'acquisizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti del 30% del capitale sociale di Snam, l'Autorità di garanzia del mercato e della concorrenza aveva evidenziato, in vista delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione per 12 anni in 177 ambiti sovracomunali da svolgersi in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto legge 159/07, che Italgas e 2i Rete Gas (all'epoca Enel Rete Gas) erano gli unici operatori "in grado di adottare una strategia di partecipazione alle future gare su scala nazionale"; di qui l'Autorità esprimeva alcune preoccupazioni per i profili concorrenziali che potevano derivare dall'acquisizione di SNAM da parte di CDP, società che già deteneva una partecipazione in un soggetto con una quota significativa del mercato della distribuzione del gas.

La soluzione, ritenuta soddisfacente dall'AGCM, fu l'adozione di alcune misure di governance "in grado di sterilizzare il pericolo che l'operazione possa facilitare l'elaborazione, da parte delle due società, di politiche congiunte nella partecipazione alle gare". Tali misure prevedono, in sintesi, l'astensione di CDP dalla partecipazione ai processi decisionali di F2i in materia di gare per la distribuzione del gas, il divieto per chiunque abbia rapporti di lavoro o sia membro del CdA di Cassa Depositi e Prestiti di accettare incarichi in 2i Rete Gas, l'affidamento a soggetti indipendenti dei ruoli negli organi direttivi di Italgas a garanzia dell'autonomia decisionale dell'operatore in materia di partecipazione alle gare per la distribuzione, l'inibizione ai dipendenti di Cdp e ai soggetti che hanno relazioni commerciali significativi con la Cassa di ricoprire l'incarico di componente del CdA di Italgas e, infine, la formalizzazione della regola secondo cui le scelte di Italgas in relazione alla partecipazione alle gare non siano oggetto di discussione o preventiva autorizzazione da parte del CdA di Snam.

Quindi l'Antitrust, conscia dei rischi connessi all'eccessiva concentrazione del mercato, si preoccupava di impedire che un unico soggetto, la capogruppo Cassa Depositi e Prestiti, esercitasse poteri di indirizzo e coordinamento in relazione alla partecipazione alle gare di distribuzione del gas di Italgas e 2i Rete Gas. Oltre tutto l'attuale assetto di mercato pone questioni anche relativamente all'integrazione verticale, in quanto la Cdp – che come abbiamo visto si troverebbe direttamente e indirettamente titolare di una quota rilevante dei punti di riconsegna – è anche l'azionista di riferimento del principale operatore del mercato (Eni). Di più: l'azionista di riferimento di Cdp (il ministero del Tesoro) e' a sua volta azionista di Enel, un altro operatore di grandi dimensioni, e pubbliche sono (in alcuni casi anche con partecipazioni della stessa Cdp) gran parte delle ex municipalizzate, tra cui A2a,

Hera e Iren. Vale la pena ricordare che, in condizioni simili, quando cioè a Enel venne imposta la separazione proprietaria da Terna (l'operatore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica), l'Antitrust pretese delle garanzie molto più forti, che condussero a una separazione dell'azionariato, con Terna partecipata dalla Cdp e Enel dal Tesoro. Se è vero che si tratta di un mero allungamento della catena, è altrettanto vero che l'obiettivo è appunto quello di indebolire le possibilità di esercitare congiuntamente comportamenti anticompetitivi di natura orizzontale o verticale.

Tali rischi si renderebbero ancor più palesi e gravi se Cassa Depositi e Prestiti promuovesse la fusione tra i due grandi operatori della distribuzione del gas.

Scacco alla concorrenza

La fusione tra Italgas e 2i Rete Gas sarebbe l'ultima di una breve sequenza di decisioni assunte da organismi pubblici che stanno determinando la sostanziale ripubblicizzazione del mercato della distribuzione del gas, accompagnata da interventi di policy che rischiano di sortire pesanti effetti anticompetitivi.

Le dimensioni eccessive degli ATEM

Una prima decisione che ha avuto l'effetto di limitare la contendibilità è stata adottata nel 2011 con la riduzione del numero di ambiti territoriali minimi (ATEM) a 177, a fronte di una struttura dell'offerta ancora significativamente frammentata: il numero degli operatori presenti sul territorio nazionale si attestava nel 2014 a 227 unità, di cui solo 8 con oltre 500 mila clienti.

Un mercato è contendibile laddove possono parteciparvi una pluralità di soggetti con capacità rapportate alle caratteristiche del servizio che viene richiesto. Le migliori condizioni per il sistema e i consumatori sono date da un giusto bilanciamento tra pressione concorrenziale e sfruttamento delle possibili efficienze derivanti da economie di scala.

I criteri impiegati per disegnare gli ambiti territoriali paiono sovrastimare le possibili economie di scala ottenibili dalla estensione dell'area dove è unitariamente erogato il servizio di distribuzione, a scapito dell'accessibilità alla gara da parte delle imprese di minori dimensioni. La questione essenziale – in un contesto di concorrenza per il mercato – è se la dimensione ottima d'impresa debba essere trovata attraverso una pianificazione degli ambiti *top down*, oppure se non sia meglio affidarsi a un processo *bottom up*. Poiché tale dimensione varia in funzione del tempo, del sito, della tecnologia e della regolazione, appare difficile la pretesa di disegnare dall'alto un sistema efficiente, mentre, intuitivamente, le imprese vinceranno le gare in ambiti contigui se effettivamente vi sono possibili sinergie.

Qualche anno fa, a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali 19 gennaio 2011 e 18 ottobre 2011, questo istituto aveva evidenziato⁴ come le economie di scala fossero significative per le imprese di piccole dimensioni ma non dimostrabili sopra una dimensione minima d'impresa, mentre assumono maggiore rilevanza variabili *site specific*. Più che economie di scala, si possono verificare economie di densità, laddove il costo del servizio di rete è ripartibile, a parità di estensione dell'infrastruttura, tra un numero più elevato di utenti. Quindi, per esempio, il costo del servizio per utente in una grande città tende a essere

1 Carlo Stagnaro, "La razionalizzazione anticompetitiva – Il caso della distribuzione locale del gas", *IBL Briefing Paper*, 3 novembre 2011: http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_105_Distribuzione_Gas.pdf

minore rispetto al piccolo comune di montagna. All'aumentare delle dimensioni dell'area servita, le economie di scala non sono, invece, significative. Al tempo stesso, maggiori sono le dimensioni degli ambiti, più elevati sono i requisiti (tecnici e finanziari) necessari per partecipare credibilmente alle gare.

L'estensione degli ambiti territoriali decisi nel 2011 sembra dunque elevare ingiustificabili barriere all'ingresso agli operatori e ridurre notevolmente il numero di possibili partecipanti alle gare. Nuovi operatori entranti saranno scoraggiati a partecipare, visto il vantaggio di cui gode l'*incumbent*. Gli operatori già sul mercato che scontano dimensioni inferiori, pur non essendo necessariamente meno efficienti, saranno esclusi dalla gara in quanto non dispongono della capacità finanziaria per sostenere i più elevati costi dell'indennizzo da corrispondere nell'intera ATEM agli operatori uscenti per il subentro nella proprietà degli asset.

La stessa Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato osserva come "le gare d'ambito sono inoltre caratterizzate dalla presenza di elevati costi finanziari per gli operatori non *incumbent* in un dato ambito, dovuti, in caso di aggiudicazione, a dover riconoscere il rimborso del valore della rete ai gestori uscenti. Ne deriva un incentivo, per le imprese di distribuzione, a minimizzare il tasso di partecipazione alle gare per l'attribuzione degli ambiti nei quali non si è nella posizione di gestore uscente, privilegiando la partecipazione alle gare negli ambiti in cui si è fortemente presenti in qualità di gestori uscenti".

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico è intervenuta, infine, a disciplinare le modalità di stima del valore di rimborso con deliberazione 26 giugno 2014, n. 310/2014/R/GAS², successivamente modificata con deliberazione 30 luglio 2015 n. 407/2015/R/GAS,³ e – da ultimo – determinazione 5 febbraio 2016, n. 4/2016.⁴

Il valore di rimborso è stimato partendo dal Valore Industriale Residuo della rete (riferimento riconosciuto dalla Legge per il legittimo indennizzo contrattuale del gestore uscente alla scadenza della concessione) e non coincide con la RAB – Regulatory Asset Based (valore del capitale investito netto del distributore definito dalla Regolazione Tariffaria) parametro utilizzato a riferimento per calcolare la remunerazione convenzionalmente riconosciuta all'*incumbent* per gli investimenti realizzati, ma si attesta spesso a cifre superiori. Vero è che il valore di rimborso diviene poi parametro di riferimento per la definizione della tariffa, con il conseguente riallineamento del suo valore alla RAB, limitatamente al caso in cui la gara venga aggiudicata ad un *newcomer* tenuto a versarne l'importo. Caso non unico di regolazione asimmetrica nel settore⁵ o in settori analoghi,⁶ che può essere giustificata dalla

2 Deliberazione 26 giugno 2014, n. 310/2014/R/GAS, "Disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale": <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/310-14ti.pdf>

3 Deliberazione 30 luglio 2015 n. 407/2015/R/GAS "Modifiche alla deliberazione dell'Autorità 310/2014/R/GAS, in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale": <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/407-15.pdf>.

4 Determinazione 5 febbraio 2016, n. 4/2016, "Definizione della stratificazione standard del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG": <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/004-16diuc.pdf>

5 Si veda C. Clastres, L. David, "The impact of asymmetric regulation on surplus and welfare: the case of gas release programmes", *OPEC Energy Review*, 2009.

6 Altre forme di regolazioni asimmetriche, spesso con effetti non sempre aderenti alle premesse, sono descritte in M. Armstrong, "Regulation and inefficient entry: economic analysis and the British expe-

volontà di incentivare la partecipazione di nuovi operatori attraverso l'integrale riconoscimento tariffario della spesa effettivamente sostenuta. Tuttavia, la misura potrebbe non dimostrarsi efficace, vista la frammentarietà dell'offerta e la barriera all'ingresso costituita dal valore di rimborso. L'effetto sulla contendibilità del mercato si avrà solo se vi sarà un numero sufficiente di operatori disposti e capaci finanziariamente di sostenere l'esborso iniziale richiesto, a fronte del recupero dell'investimento attraverso i ricavi negli anni a venire.⁷

Sono pochi, tra cui Italgas e 2i Rete Gas, gli operatori in grado di far valere la loro già consolidata presenza in parte dei nuovi ambiti territoriali, aggiungendo la dimensione finanziaria minima richiesta (cosa ben diversa dalla dimensione ottima d'impresa) alla migliore conoscenza della maggior parte degli ambiti, che garantirà la possibilità di sfruttare al meglio i punteggi previsti in fase di gara per la valorizzazione della componente tecnica dell'offerta. Questi potranno partecipare alle gare sostenendo minori costi sia in fase di preparazione dell'offerta, sia in caso di aggiudicazione.

Peraltro, va sottolineato il fatto che le dimensioni dei nuovi ambiti territoriali, favorendo la conferma degli operatori più radicati sul territorio, favoriscono soprattutto soggetti a controllo pubblico. Infatti, come riportava lo studio IBL del 2011, laddove il principale operatore in un ambito territoriale controlla una quota di mercato superiore al 50%, è 23 volte su 28 un soggetto pubblico, mentre negli ambiti dove c'è una minore concentrazione aumenta la quota di soggetti privati.

La struttura del mercato

La struttura del settore è caratterizzata dalla presenza di pochi grandi operatori nazionali o pluriregionali, generalmente a partecipazione pubblica, capaci di controllare una quota di mercato maggioritaria, dall'assenza di player internazionali al di fuori di Gas Natural e da una moltitudine di operatori più piccoli, espressione del territorio.

Agli operatori minori, tra i quali alcuni nuovi competitor costituiti con l'apporto più significativo di capitali privati, non resta che la strada delle alleanze. Se non si intende procedere con una politica di fusioni societarie e acquisizioni, l'alternativa è data dalla costituzione di joint venture o, vista l'adeguatezza dello strumento alla partecipazione a gare, la costituzione di associazioni temporanee di impresa. Con questa forma organizzativa, più operatori possono sommare le proprie risorse finanziarie per partecipare a una o anche a più gare. Ma nonostante il regolatore, in sede di definizione degli ambiti territoriali, sembri incoraggiare le aggregazioni tra operatori, l'orientamento manifestato in passato dall'Antitrust in tema di associazioni temporanee di imprese ha talvolta mostrato diffidenza verso queste forme di aggregazione, come nel caso del cd Provvedimento Casalmaggiore,⁸ già commentato da Laura De Sanctis per questo istituto,⁹ nel quale l'Autorità di garanzia del mercato e della concorrenza ha adottato un approccio che sembra porre come limite alla partecipazione delle associazioni temporanee di impresa l'applicazione di un principio di

rience", in G. Amato and L. Laudati, *The Anticompetitive Impact of Regulation*, EE 2001.

7 Sul punto, una più estesa esamina in "A chi ha sarà dato?", *IBL Policy Paper*, 25 giugno 2014: <http://www.brunoleoni.it/policy-paper-09-a-chi-ha-sara`-dato>.

8 Provvedimento AGCM n. 23794 del 2 agosto 2012: <http://www.agcm.it/concorrenza/intese-e-abusi/download/41256297003874BD/67B0333F273B7EB8C1257A6100490508.html?a=p23794.pdf>

9 Laura De Sanctis, "Distribuzione locale del gas: le giravolte dell'antitrust", *IBL Briefing Paper*, 13 aprile 2013: http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_122-Distrib_Gas.pdf

proporzionalità che non si addice al mercato della distribuzione del gas. In forza di questo principio, le associazioni temporanee di impresa sarebbero illegittimamente restrittive della concorrenza laddove sovradimensionate rispetto ai requisiti richiesti dalla singola gara di affidamento.

È evidente come l'applicazione di un simile criterio di legittimità renderebbe incerto il contesto in cui gli investitori possono muoversi. Tuttavia, tali margini di incertezza paiono, come auspicabile, destinati a ridursi con il riconoscimento pieno della legittimità del ricorso alle ATI e della necessità di analizzare e verificare l'esistenza di elementi ulteriori, sia qualitativi (posizione di mercato attuale dei partecipanti all'offerta) e quantitativi (numerosità del gruppo di potenziali concorrenti), che rendano evidenza del carattere illegittimamente restrittivo della concorrenza. In sostanza, una ATI fra soggetti "non *incumbent*" che – seppur formalmente sovradimensionata rispetto ai requisiti previsti per la partecipazione alla gara – dimostri di essere uno strumento utile ad incrementare la possibile concorrenza per l'aggiudicazione di un determinato ATEM, parrebbe, secondo gli ultimi orientamenti dell'AGCM, coerente con le finalità del processo di riassetto del settore.

Per altro, nel corso dell'esame della legge di conversione del decreto legge 210/15 è stato previsto un ulteriore rinvio (di circa un anno) dei termini ultimi per la pubblicazione dei bandi di gara nei vari ambiti, allo scadere dei quali le regioni potranno esercitare i connessi poteri sostitutivi. I termini sono rinviati in misura maggiore con riferimento ai primi lotti, in misura minore per gli ultimi, con l'effetto di ravvicinare le date di indizione delle gare.

Si osserva, a tal proposito, come nei primi lotti il 57% della RAB messa a gara sia detenuta dai due operatori della galassia CdP. Italgas è presente in 27 dei 50 ambiti a gara nei primi due lotti, 2i Rete Gas, invece, è presente in 33 dei 50 ATEM.

Il quadro, quindi, come già osservava ADL a ottobre 2014,¹⁰ è già tale da consentire la scelta tra più strategie per i grandi operatori (puntare all'aggiudicazione negli ambiti dove si gode di un'autosufficienza derivante da una posizione dominante, oppure partecipare ad un numero maggiore di gare aggregandosi con altri operatori o trovare partner finanziari) ed obbligare gli operatori più piccoli all'uscita dal business, salvo la costituzione di joint venture per conservare lo status quo nel proprio ambito.

Verso un monopolio pubblico?

Se la dimensione degli ATEM tende a escludere dalla competizione gli operatori più piccoli e favorire gli *incumbent* di dimensioni maggiori, la fusione tra Italgas e 2i Rete Gas contribuisce sensibilmente ad aumentare la concentrazione del mercato. D'altronde, il venire meno per ciascuno dei due soggetti del principale concorrente di certo non fa supporre che il nuovo operatore proporrà le migliori condizioni che potrebbe potenzialmente offrire.

Sarà interessante capire quale atteggiamento assumerà l'AGCM e se vi sarà modo di opporre a una simile decisione le preoccupazioni a base delle quali si è in qualche modo sperato di trovar rimedio erigendo muraglie cinesi tra le singole società che operano nel settore della distribuzione del gas e le società controllanti della galassia Cassa Depositi e Prestiti.

Gli orientamenti delle autorità di settore possono anche essere interpretati come coerenti con le valutazioni tecniche di competenza. Il dimensionamento degli ambiti territoriali

10 "Gare d'Atem – Semaforo "quasi" verde?", *Utilities Viewpoint*, Arthur D Little, 2014: http://www.adlittle.it/fileadmin/editorial_italy/downloads/Gare_d_Ambito.pdf

pare incompatibile con la struttura dell'offerta e premiare gli *incumbent*, ma può trovare giustificazione in una legittima, per quanto discutibile, convinzione che sia rispondente alle esigenze di efficienza del settore.

D'altro canto, l'AGCM può sostenere che il suo approccio verso le ATI, ammissibili solo quando e nella misura in cui necessarie a soddisfare requisiti altrimenti non soddisfatti dai singoli associati, per quanto risulti estremamente rigido e fuori luogo in un settore come quello della distribuzione del gas, è frutto di una consolidata attività di regolazione e vigilanza svolta con riguardo agli altri settori. A prescindere dalla sensazione che tale rigida impostazione – come accennato in precedenza – sia in fase di revisione all'interno della stessa AGCM, il paradosso, però, è che, mentre si ragiona sulla ammissibilità di forme *soft* di cooperazione tra le imprese quali le ATI, si tollera la nascita di un operatore *monstre* che ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per spiazzare le offerte di molti concorrenti, specie se si mette la sua dimensione in rapporto al retaggio storico derivante dalla gestione delle attuali porzioni di rete, con la dimensione elevata degli ambiti e con la natura pubblica dell'azionariato.

Ciò che desta più preoccupazione, nel caso si rivelasse fondata la voce circa una fusione tra Italgas e 2i Rete Italia, è l'ambiguità che si crea nelle relazioni tra Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'economia e gli orientamenti di cd "politica industriale" del Governo.

Lo scorporo di SNAM da ENI e l'acquisizione di un pacchetto di controllo da parte di CDP era stato deciso dal Governo Monti nel 2011 per rimuovere i possibili conflitti di interesse che possono sorgere nelle imprese verticalmente integrate tra produzione/importazione/vendita e gestione delle infrastrutture di trasporto e distribuzione. La conseguente compresenza nella galassia CDP di Italgas e 2i Rete Gas era, ai fini della salvaguardia della concorrenza del mercato, un effetto collaterale ritenuto gestibile con le opportune misure di separazione e autonomia decisionale delle singole società. La volontà di costituire un soggetto unico, a controllo pubblico, che già gestisce oltre la metà delle concessioni va nella direzione opposta.

Rivelerebbe una volontà politica di chiudere il mercato alla concorrenza e all'emergere di nuovi *competitor* capaci di attrarre capitali privati da reinvestire nel settore.

Possibili soluzioni

Allargando il panorama alla storia del settore energetico negli ultimi 30 anni, significherebbe avviare un processo di rinazionalizzazione nel senso contrario a quello che, con qualche successo, ha portato alla liberalizzazione del settore dell'energia elettrica.

Alla fine degli anni Novanta, la parziale privatizzazione dell'ENEL e la piena liberalizzazione del settore sono state accompagnate dalla cessione di rami di azienda del "campione nazionale a soggetti terzi". Il decreto legislativo 79/99 (Decreto Bersani) prevedeva, infatti, che dal primo gennaio 2003 nessun soggetto potesse produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. Si disponeva, quindi, la cessione di almeno 15 mila MW della capacità produttiva dell'*incumbent* pubblico.

Un orientamento simile porterebbe sicuramente a maggiori benefici per la concorrenza e i consumatori, in un settore come quello della distribuzione del gas, caratterizzato da un

approccio regolatorio che fa leva sulla yardstick competition,¹¹ mediante un confronto tra l'efficienza di costo rilevabile in più ambiti territoriali in cui operano gestori diversi e l'incentivo a migliorare le proprie performance per attestarsi sotto i livelli di costo standard per incamerare parte dei benefici conseguenti.

Nel caso in specie, stiamo assistendo a un processo inverso: Cassa Depositi e Prestiti, società controllata per il 80% dal Ministero dell'economia e delle finanze, sta procedendo alla fusione di società attive nel campo della distribuzione del gas che, all'esito della fusione, risultano titolari di oltre la metà delle concessioni e, soprattutto, servono oltre la metà delle utenze.

Il precario equilibrio che si è venuto a determinare con l'acquisizione di Italgas da parte di CdP potrebbe non reggere ed è elevato il rischio di alterare l'esito delle gare di affidamento che si terranno nell'immediato futuro. Un'eventuale strategia comune già violerebbe gli impegni assunti dinanzi l'AGCM. Una fusione andrebbe oltre determinando una nuova struttura di fatto monopolistica del mercato.

La rilevanza dell'operazione per gli equilibri del mercato della distribuzione del gas è tale che ogni decisione in merito non può essere assunta senza l'avallo del socio di maggioranza di CdP, quindi il Ministero di Via XX settembre, che sarà con tutta probabilità chiamato a indicare se l'indirizzo del Governo è quello di favorire la costituzione di un campione nazionale che operi in regime sostanzialmente monopolistico o quello di favorire la concorrenza nel settore.

Per stimolare la concorrenza, consentire un'effettiva contendibilità degli ambiti territoriali, incoraggiare gli investimenti e l'efficienza a favore dei consumatori, sarebbe più opportuno procedere alla cessione distinta sul mercato delle partecipazioni in Italgas e 2i Rete Gas. Entrambi le società hanno i numeri per competere in numerosi ambiti territoriali. La loro partecipazione garantirebbe il pluralismo, la contendibilità del mercato, un numero maggiore di offerte e quindi anche l'aggiudicazione delle gare a condizioni migliori per gli utenti.

Se invece l'operazione di fusione dovesse andare in porto, dal momento che essa è incoraggiata in quanto veicolo di efficientemente e quindi risparmio finale, sarebbe opportuno che esso sia davvero tale e che quindi gli eventuali benefici economici determinati dalle presunte nuove sinergie siano direttamente trasferiti agli utenti finali in termini di riduzione delle tariffe applicate dai soggetti coinvolti nella fusione.

11 A. Shleifer, "A theory of yardstick competition", *Rand Journal of Economics*, 1985: http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/theory_yardstick_comp.pdf

IBL Focus

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.